

***REGOLAMENTO***  
***CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE***  
***DI CASTIGLION FIBOCCHI***

Approvato con delibera di C.C. n.\_12\_ del 27/05/2020

## SOMMARIO

---

---

Art. 1- Costituzione e Finalità .....	3
Art. 2- Compiti.....	3
Art. 3- Organi .....	4
Art. 4 – Assemblea Plenaria.....	4
Art. 5- Compiti dell'Assemblea.....	5
Art. 6- Il Presidente .....	5
Art. 7 – Il Direttivo .....	5
Art. 8 – Funzioni Del Direttivo.....	6
Art. 9 - Decadenza.....	6
Art. 10 – Convocazione della Consulta.....	6
Art. 11- Validità della sedute e delle deliberazioni.....	7
Art. 12 – Sede.....	7
Art. 13 – Retribuzioni .....	7
Art. 14 - Disposizioni finali .....	7
Art. 15- Entrata in vigore .....	7

### ART. 1- COSTITUZIONE E FINALITA'

---

1. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi alla definizione delle scelte a loro rivolte, l'Amministrazione Comunale si dota e si avvale della Consulta dei Giovani (in seguito denominata Consulta) alla quale possono aderire i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita del Comune ed è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta. La Consulta ha quindi come scopo generale quello di fornire sostegno al mondo giovanile e favorire la partecipazione dei giovani alla vita della società comunale.
2. La Consulta esercita le proprie funzioni in assoluta autonomia in quanto organo apartitico e libero da ogni condizionamento politico, opera in stretta collaborazione con i giovani e si avvale dell'operato dell'Assessorato alle Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi competenti.

### ART. 2- COMPITI

---

1. La Consulta, in quanto organo consultivo, dovrà attraverso i suoi rappresentanti eletti democraticamente, rapportarsi periodicamente con l'Amministrazione Comunale e con il Consiglio Comunale.
2. La Consulta per il perseguimento dei propri fini potrà:
  - a) fornire pareri non vincolanti sugli atti dell'Amministrazione Comunale in materie di attinenza giovanile;
  - b) elaborare documenti e proposte di atti su varie tematiche da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
  - c) promuovere dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
  - d) favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili (iscritte e non iscritte all'Albo del Comune) presenti sul territorio comunale e territori limitrofi e le istituzioni locali;
  - e) elaborare annualmente una progettualità per i giovani da sottoporre all'Amministrazione Comunale che potrà finalizzare alla realizzazione di detta progettualità un apposito stanziamento di risorse;
  - f) collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili;
  - g) valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile;
  - h) promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile.

### ART. 3- ORGANI

---

1. Sono organi della Consulta:
  - a) L'Assemblea Plenaria;
  - b) Il Presidente;
  - c) Il Direttivo.

### ART. 4- L'ASSEMBLEA PLENARIA

---

1. La Consulta nella sua forma assembleare è composta da tutti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti all'interno del Comune e che intendono farne parte;
2. Per iscriversi alla Consulta è sufficiente far pervenire in Comune la relativa dichiarazione, in conformità ad un modulo di adesione predisposto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e disponibile nel sito del Comune.
3. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla sua elezione, pubblica apposito bando con il quale invita i giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi, a presentare la propria candidatura per la nomina a componente dell'Assemblea. La nomina dei componenti dell'Assemblea plenaria avviene con atto della Giunta Comunale, sulla base delle richieste pervenute.
4. L'iscrizione alla Consulta di nuovi soggetti è possibile una volta l'anno in periodo fissato dalla Consulta stessa ed opportunamente comunicato alla cittadinanza.
5. L'Assessore alle Politiche Giovanili è convocato di diritto all'Assemblea.
6. La Consulta rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio Comunale.
7. In sede di prima attuazione del regolamento, il Sindaco in carica, pubblica il bando di cui al comma 2, entro trenta giorni dall'esecutività, della deliberazione di approvazione. La nomina dei componenti dell'Assemblea plenaria avviene con atto della Giunta Comunale, sulla base delle richieste pervenute.

### ART. 5 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

---

1. La Consulta in Assemblea svolge i seguenti compiti:
  - a) elegge al proprio interno il Presidente;
  - b) elegge al proprio interno il suo Vicepresidente;
  - c) elegge al proprio interno i membri del Direttivo;
  - d) fissa le linee di indirizzo per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento e verifica l'attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche giovanili.

### ART. 6 – IL PRESIDENTE

---

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti e sulla base di autocandidature nella prima seduta assembleare a maggioranza assoluta dei votanti sulla base dei criteri di validità della seduta indicati al successivo art. 11 comma 1. Non possono essere eletti Presidente o Vicepresidente della Consulta coloro i quali siano titolari di cariche istituzionali o svolgano funzioni direttive all'interno di un partito.
2. Il Presidente rappresenta la Consulta dei Giovani in particolare nei confronti della Giunta e del Consiglio Comunale e provvede a convocare e presiedere l'Assemblea Plenaria ed il Direttivo.
3. Il Presidente ha il compito di formare l'ordine del giorno, di convocare e presiedere l'Assemblea e nominare un Segretario tra i componenti dell'Assemblea che avrà il compito di redigere i verbali delle assemblee e, assieme al Presidente, mantenerli i rapporti con le associazioni e le Istituzioni.
4. Il Presidente eletto dalla Consulta dura in carica 1 anno e può essere rieletto una sola volta anche consecutivamente.
5. Il primo dei non eletti alla carica di Presidente, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, è nominato Vicepresidente e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.

### ART. 7 – IL DIRETTIVO

---

1. Il Direttivo della Consulta è composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da 7 membri eletti dall'Assemblea della Consulta al proprio interno sulla base di una rosa di auto candidature e mediante espressione di voto limitato ad una sola preferenza. Le candidature devono pervenire in Comune entro il giorno precedente alla data fissata per l'elezione del Direttivo.
2. Non possono essere eletti componenti del Direttivo coloro i quali sono titolari di cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all'interno di un partito.
3. Vengono eletti i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti.
4. I membri del Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti per un solo biennio anche consecutivamente.

### ART. 8 – FUNZIONI DEL DIRETTIVO

---

1. Il Direttivo della Consulta svolge i seguenti compiti:
  - a. Esercita funzioni di guida, impulso e coordinamento delle attività della Consulta;
  - b. Propone alla Consulta iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;

- c. Propone annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Giovanili una relazione sull'attività svolta dalla Consulta;
- d. Elegge al proprio interno un componente con funzioni di Segretario della Consulta e del Direttivo.

#### ART. 9 – DECADENZA

---

1. Nel periodo di permanenza in carica i componenti della Consulta e del Direttivo decadono al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età o dopo tre assenze ingiustificate in un anno alle sedute della Consulta stessa.

#### ART. 10- CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

---

1. La Consulta si riunisce in forma assembleare in seduta ordinaria di norma sei volte l'anno. La convocazione è fatta dal Presidente che formula il relativo ordine del giorno, presiede la seduta e dirige i suoi lavori. La prima riunione è convocata dall'Assessore alle Politiche Giovanili, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente.
2. Il Presidente deve inoltre convocare la Consulta in forma Assembleare in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo o su richiesta di almeno un terzo della componente della stessa Consulta.
3. Della convocazione della Consulta viene data comunicazione al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Giovanili.
4. Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti temi iscritti all'ordine del giorno il Presidente può invitare i responsabili dei servizi e delle strutture comunali o esterni esperti nelle materie trattate.

#### ART. 11 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

---

1. Per la validità delle riunioni della Consulta nelle quali si procede all'elezione del Presidente, Vicepresidente e del Direttivo oltre che per l'approvazione del regolamento di funzionamento interno, è necessaria la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto in quanto formalmente aderenti alla Consulta ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 3.
2. Per la validità di tutte le altre riunioni della Consulta non è prescritto un determinato quorum.

#### ART. 12- SEDE

---

1. La sede della Consulta è nei locali messi a disposizione, anche in modo esclusivo, dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Presidente della Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività assembleari e per gli incontri del Direttivo.

#### ART. 13 – RETRIBUZIONI

---

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.

#### ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

---

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento valgono le leggi e le normative vigenti.

#### ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

---

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di approvazione.